

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 1 AGO, 2000

=====

ADDI' - 1 AGO, 2000 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1831

OGGETTO:

: Attuazione dell'art. 19 comma 12

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Criteri per il subentro della Regione Lazio
nelle convenzioni tra Amministrazione statale e Artigiancassa S.p.A.



OGGETTO: Attuazione dell'art. 19 comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 –
Criteri per il subentro della Regione Lazio nelle convenzioni tra Amministrazione
statale e Artigiancassa S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le politiche delle Attività Produttive

VISTA la legge 127 del 15.05.97

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'istituzione presso ciascuna regione di un Fondo unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;

VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo stesso, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni per i necessari adeguamenti;


PRESO ATTO che alla data di emanazione del decreto legislativo risultavano in essere tra Artigiancassa e:

Ministero del Tesoro:

- la convenzione stipulata in data 16 novembre 1995, integrata con atti del 24 gennaio 1997 e 15 settembre 1998, riguardante la disciplina del servizio di gestione dei fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione ad Artigiancassa ai sensi dell'art.3 della legge 26 novembre 1993 n.489 e precisamente:
 - 1) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949, al netto delle somme di cui all'art.3-bis della legge 16 febbraio 1995 n. 35 e al decreto del Ministro del Tesoro del 24 marzo 1995 la cui gestione resta di competenza dell'Amministrazione statale;
 - 2) il fondo centrale di garanzia di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964 n. 1068;
- la convenzione stipulata in data 8 ottobre 1996, integrata con atto del 10 febbraio 1999 riguardante la gestione dei contributi per il reintegro delle perdite subite dai fondi di garanzia monetari costituiti dai Confidi in relazione ai finanziamenti alle imprese artigiane assistiti dalla garanzia collettiva ai sensi dell'art.31 della legge 5 ottobre 1991, n.317;

Ministero dell'Industria

- La convenzione stipulata in data 9 aprile 1992 integrata con atti del 6 dicembre 1993 e del 3 febbraio 1999 riguardante il controllo documentale delle dichiarazioni di cui all'art.10 e delle domande di cui all'art.12 della legge 5 ottobre 1991 n.317 ai sensi dell'art.4 della legge medesima;



RITENUTO in attuazione del citato comma 12 dell'Art.19 d.lgs n. 112/98 e dell'Art. 87 comma 2° della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 di dover fissare le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni sopra richiamate

DELIBERA


- Di subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni Amministrazioni statali - Artigiancassa S.p.A. - indicate in premessa alle condizioni e con le modalità di seguito riportate:
1. la gestione dei provvedimenti amministrativi inerenti alle agevolazioni disciplinate dalle convenzioni per i quali, alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni conferite, risulti avviato il relativo procedimento amministrativo, resta di competenza delle Amministrazioni statali;
 2. fino all'adozione di una diversa disciplina. Artigiancassa continuerà ad operare secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti, nonché nel rispetto delle regole indicate nelle convenzioni stesse;
 3. la Regione valuterà a decorrere dall'esercizio 2000 l'importo da riservare ai fondi di cui alle convenzioni indicate in premessa. A tal fine, Artigiancassa, prima della presentazione del bilancio di previsione della Regione, sottoporrà all'approvazione del Comitato tecnico regionale istituito dall'art.37 della Legge 25 luglio 1952 n. 949 un piano di previsione dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo da trasmettere successivamente alla Regione;
 4. la Regione consente che - previo positivo parere del Comitato tecnico regionale - i conferimenti disposti a favore dell'Artigiancassa con la legge regionale 19 febbraio 1998 n.7 possano essere utilizzati anche per agevolare l'intero importo del finanziamento ammissibile a contributo qualora le disponibilità del fondo ex art.37 della Legge 949/52 risultino esaurite;
 5. l'Artigiancassa è tenuta a trasmettere annualmente alla Regione la situazione delle operazioni ammesse alle agevolazioni e dei relativi fondi impegnati nell'esercizio precedente, nonché a fornire tutte le necessarie informazioni sulle funzioni esercitate, comprese le norme regolamentari che disciplinano gli interventi;
 6. le commissioni da riconoscere ad Artigiancassa per la gestione dei fondi di agevolazione di cui alle convenzioni in premessa sono a carico degli stanziamenti pubblici ai sensi dell'art. 45, comma 5, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
 7. nel quadro della comune finalità tesa a realizzare una progressiva e costante crescita dell'imprenditoria artigiana, la Regione e l'Artigiancassa, con le condizioni e modalità che verranno stabilite con successivi specifici accordi, si impegnano a definire rapporti di collaborazione per favorire la concreta attuazione dei programmi d'incentivazione dell'artigianato disposti dalla Regione stessa o da altri provvedimenti anche di natura comunitaria.-

Di autorizzare la sottoscrizione dell'atto integrativo alle convenzioni vigenti sopra richiamate, tra la Regione Lazio e l'Artigiancassa S.p.A., da effettuarsi ai sensi dell'art 19 della L.R. 7 giugno 1999 n. 6. fissandone la durata massima al periodo di vigenza delle convenzioni stesse.-

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15.05.97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



21 AGO. 2000